**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO**

**DI RONCIGLIONE**

**COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**(Consiglio di Amministrazione del 6/04/2016)**

**Premessa**

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ai sensi della Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Titolo IV, Capitolo 1 “Governo Societario”), i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale ai fini del corretto assolvimento delle responsabilità ad essi affidate.

L’obiettivo del presente documento è, pertanto, quello di individuare e definire, nel rispetto integrale dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione (di seguito, alternativamente, “la Banca”) ai fini del rinnovo dell’organo stesso.

Le predette disposizioni prevedono principi e linee applicative sulla composizione dell’organo con funzione di supervisione strategica che devono costituire una guida nella scelta dei componenti di detto organo. Al riguardo, la disciplina in parola prevede che il Consiglio di Amministrazione:

* identifichi preventivamente la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il “profilo teorico” dei candidati (comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
* verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I risultati di tale analisi devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

**Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha nel seguito identificato le caratteristiche, in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza, che i singoli candidati proposti dall’Assemblea dei Soci per ricoprire la carica di Consigliere dovranno possedere, anche in funzione dello specifico ruolo ad essi assegnato, al fine di garantire una composizione ottimale (anche in termini di competenze) del consiglio stesso.

La Banca mantiene il modello tradizionale di amministrazione e controllo che prevede come organi sociali il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri previsti dallo Statuto Sociale.

Lo Statuto Sociale della Banca (di seguito anche “Statuto”), il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci del 26 novembre 2011 e del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2015 ai sensi dell’art.35 dello statuto, si uniforma allo Statuto tipo emanato dalla Federazione Nazionale.

**Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da otto consiglieri eletti dall’Assemblea fra i soci.

Il Consiglio prevede la presenza di un Consigliere indipendente e di un suo sostituto.

**Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha definito la propria composizione qualitativa ottimale in funzione dei principi e dei requisiti sanciti nella Normativa di Vigilanza, nonché in relazione all’esigenza di assicurare un efficace governo dell’azienda.

La composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, che è stata sottoposta anche ad autovalutazione conclusasi in data 1.9.2015 (autovalutazione condotta sulla base del “Regolamento del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione”, nel quale risultano disciplinate le finalità e le modalità di svolgimento di tale processo), deve possedere i seguenti requisiti:

1. requisiti di eleggibilità, incompatibilità e indipendenza previsti dall’art. 32 dello Statuto Sociale;
2. requisiti sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa in materia di *interlocking*;
3. requisiti ulteriori individuati dal medesimo Consiglio di Amministrazione in coerenza con le strategie, le politiche di sviluppo e governo dei rischi della Banca nonché con le indicazioni di Banca d’Italia. In particolare, il Consiglio di Amministrazione deve essere costituito da soggetti:
4. pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle proprie funzioni;
5. con conoscenza dello scenario competitivo, dell’economia del territorio e del relativo contesto di mercato;
6. con conoscenza in materia di legislazione bancaria e regolamentazione della finanza in genere;
7. con conoscenza del Business bancario;
8. competenza in materie economiche-aziendali, giuridiche e fiscali;
9. conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità, rischio operativo, rischio reputazionale, rischio di compliance, rischio di tasso di interesse, ecc);
10. che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
11. precedente esperienza in amministrazione, direzione e controllo di banche (della stessa Banca), altri intermediari finanziari, imprese o pubblica amministrazione.

I requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere obbligatoriamente posseduti da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, mentre il Consiglio di Amministrazione stesso ha previsto che i requisiti declinati al punto 3) dovessero essere posseduti dalla compagine dei consiglieri nel suo complesso.

Con riferimento alla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione in carica, è emerso, in sede della suddetta autovalutazione (del 1.9.2015), come ciascun componente possedesse i requisiti previsti sia dallo Statuto che dalle disposizioni normative vigenti nonché adeguate competenze e consapevolezza rispetto alla normativa ed all’attività che la Banca svolge.

Nella prospettiva sopra delineata, sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari, ai sensi dell’art. 26 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385) e del Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e delle attività produttive (D. M. n. 161 del 18 marzo 1998).

E’ obiettivo delle Disposizioni garantire che negli organi di vertice siano presenti soggetti dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, opportunamente diffuse e diversificate, affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nella aree di operatività della Banca.

L’attenzione alle caratteristiche di cui devono essere in possesso i componenti del Consiglio di amministrazione riguarda tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi, i quali devono esprimere autorevolezza e professionalità adeguate all’efficace esercizio delle funzioni da essi ricoperte.

Nel Consiglio di amministrazione devono essere nominati anche dei soggetti effettivamente indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

E’ indispensabile che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante e che il processo di selezione e nomina dei candidati alla carica di presidente e di consigliere tenga conto di tali indicazioni. Successivamente, andranno verificate nel continuo, per tenere conto delle criticità che dovessero eventualmente emergere.

**Il Presidente**

Il D. M. del 18 marzo 1998 n. 161, in merito alla specifica carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo, prevede che lo stesso debba aver svolto per un periodo non inferiore a un anno almeno una delle seguenti attività:

1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
2. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
3. attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
4. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;
5. le attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
6. le attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

Inoltre, le Disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia prevedono che il Presidente “*oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti*”. Appare del tutto evidente come la Banca d’Italia richieda, per la figura delPresidente del CDA, dei requisiti di professionalità sostanziale che devono necessariamente differenziare lasua posizione rispetto a quella degli altri consiglieri.

Per tali ragioni, è necessario che il Presidente disponga di approfondite competenze sul business e della regolamentazione del sistema bancario e finanziario, acquisite avendo già svolto lo stesso incarico ovvero svolto incarichi similari in qualità di esponente (consigliere, sindaco, dirigente) di istituti di credito o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, nonché di approfondite conoscenze del tessuto economico e imprenditoriale, acquisite mediante lo svolgimento di attività professionali con esperienza pluriennale svolta a favore di società o enti rappresentativi dell’imprenditorialità del territorio di competenza della Banca.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio stabilisce che l’amministratore nominato alla carica di Presidente debba necessariamente possedere le competenze tecniche e professionali richieste per il ruolo da ricoprire e che queste prevalgano – senza tuttavia prescinderne – rispetto alla conoscenza dello scenario competitivo e dell’economia del territorio e del relativo contesto di mercato in cui la Banca opera.

Infine, l’art. 33 dello Statuto prevede che *“non può essere nominato Presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l’amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società”.*

Per mandato va inteso il periodo intercorrente dalla data di elezione alla carica di amministratore sino alla data dell’assemblea convocata per il rinnovo cariche, di norma coincidente con tre esercizi.

Ciò anche in analogia con quanto previsto dal già citato D. M. del 18 marzo 1998 n.161 che permette di svolgere il ruolo di Presidente di BCC a colui che abbia svolto per almeno un anno le attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico nonché in linea con le Disposizioni applicative emanate da Federcasse in materia di “gestione del sistema dei crediti formativi per gli amministratori delle BCC” che prevedono come “*perché un amministratore al* *primo mandato possa acquisire la qualifica di Amministratore occorre che il medesimo abbia ricoperto tale* *carica per almeno un anno di mandato senza interruzioni”*.

**Elezione alle cariche sociali**

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente avviene attraverso un processo che è regolato da un apposito regolamento interno denominato “Norme Regolamentari per lo Svolgimento dei Lavori Assembleari”.

In virtù del predetto regolamento è possibile presentare sia delle “candidature singole” che delle “liste” nel caso si deve procedere al completo rinnovo degli Organi. Le liste devono risultare complete per i rispettivi componenti di tutti gli Organi.

Le liste dovranno essere composte tenendo conto dei requisiti sopra descritti e della composizione qualitativa ottimale in funzione dei principi e dei requisiti sanciti nella Normativa di Vigilanza, nonché in relazione all’esigenza di assicurare un efficace governo dell’azienda.

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti criteri, si richiede che le candidature siano corredate da un *curriculum vitae* finalizzato all’individuazione dello specifico profilo di competenze. Resta ferma la facoltà per i soci diesprimere valutazioni differenti con riguardo alla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione.